

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

XXXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 27 OTTOBRE 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TERRANOVA CORRADO

INDICE

	PAG.	PAG.
Per un lutto del ministro Aldisio:		
PRESIDENTE	343	
STUANI	344	
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		
Modificazioni al regio decreto 8 febbraio 1923 n. 422, concernente norme per la esecuzione di opere pubbliche e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 luglio 1947, n. 1095 (1041)	344	
PRESIDENTE	344, 345,	346
PERLINGIERI, <i>Relatore</i>		344
GARLATO		345
INVERNIZZI GABRIELE.		345
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>		345
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Autorizzazione della spesa di 250.000.000 di lire per interventi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità. (965)	346	
PRESIDENTE		346
FERRARESE, <i>Relatore</i>		346
Fissazione di un nuovo termine per la esecuzione del piano regolatore di Modena. (1332)	347	
PRESIDENTE		347
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		
Assegnazione di un nuovo termine per la efficacia delle agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore di massima, edilizio e di ampliamento, della città di Parma previsto dall'articolo 11 del regio decreto legge 13 settembre 1938 n. 1777 (1556)		347
PRESIDENTE		347
TAROZZI, <i>Relatore</i>		347, 348
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>		347
CECCHERINI		348
STUANI		348
Votazione segreta:		
PRESIDENTE		348
<hr/>		
La seduta comincia alle 9,15.		
BONTADE MARGHERITA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della precedente seduta.		
(È approvato).		
Per un lutto del ministro Aldisio.		
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi sia consentito, prima di dare inizio ai nostri lavori, di ricordare il grave lutto che ha recentemente colpito il Ministro Aldisio. La		

sua eletta compagna che egli amò profondamente, è scomparsa.

Chi ha avuto, come me, la fortuna di conoscere donna Antonietta Aldisio, di seguirne le vicende, di penetrarne l'animo, può valutare come ogni retorica sia vana nella rievocazione della sua incomparabile figura di sposa e di italiana.

E non so neppure se vada più elogiata la sposa o l'italiana: la sposa che ha diviso con il suo insigne compagno le lotte della vita politica, le ansie e le trepidazioni per la rinascita della Patria, le responsabilità e le fatiche per i compiti assegnati all'eminente consorte; l'italiana, che al di sopra delle lotte, delle trepidazioni, delle fatiche ha, con mente sempre vigile e con impegno mai vacillante, creduto nel trionfo degli ideali, che hanno illuminato il suo spirito fino all'ultimo.

Ecco perché una simile perdita ci trova estremamente sensibili sicché il dolore del carissimo collega si riverbera nei nostri cuori come un nostro stesso dolore.

Sicuro di interpretare i vostri sentimenti, ho inviato al Ministro Aldisio l'accorata espressione della nostra solidarietà. (*Segni di consenso*).

STUANI. Ringrazio l'onorevole Presidente per aver interpretato il sentimento della Commissione nell'inviare al ministro Aldisio le condoglianze per la scomparsa della sua consorte.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, concernente norme per la esecuzione di opere pubbliche e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 luglio 1947, n. 1095. (1041).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazioni al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, concernente norme per la esecuzione di opere pubbliche e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 luglio 1947, n. 1095».

Prego l'onorevole Perlingieri, relatore, di riferire.

PERLINGIERI, *Relatore*. Oggetto del presente disegno di legge sono le modifiche alle norme di esecuzione delle opere pubbliche dettate con regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422.

Tale decreto ha subito più modifiche. Dapprima, con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1396, venne modificato il terzo comma dell'articolo 19 stabilendosi che per i lavori di

nuove costruzioni ferroviarie, affidati alla direzione generale delle ferrovie, il certificato di collaudo, previsto nel detto articolo, dovesse essere rilasciato dall'ispettore capo superiore delegato dal Ministro (articolo 2, comma 1°, lettera a), anziché dal capo del servizio costruzioni della direzione generale stessa. Indi, con decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1944, n. 128, si provvide ad ulteriore modifica di detto articolo 19 elevando il limite di valore, previsto dal primo comma dell'articolo stesso in lire 50.000, a lire 200.000.

Successivamente, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 luglio 1947, n. 1095, l'articolo 19 fu nuovamente modificato, portando il limite di valore da lire 200.000 a lire 1.000.000.

Fu modificato altresì l'articolo 24 che autorizza l'ingegnere capo del genio civile a disporre l'esecuzione immediata dei lavori sino alla concorrenza di lire 15.000, elevandosi il predetto limite a lire 1.000.000.

Fu modificato anche l'articolo 12 disponendo che la emissione di ordini di accreditamento, dapprima consentita sino all'importo di lire 1.000.000, venisse autorizzata sino all'importo di lire 5.000.000.

Infine fu modificato l'articolo 4, già modificato dall'articolo 2 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1396, disponendo che delle commissioni giudicatrici degli appalti-concorso dovesse far parte il funzionario preposto all'ufficio per il servizio dell'albo nazionale degli appaltatori e per i contratti del Ministero dei lavori pubblici.

Il presente disegno propone ora di elevare da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 il limite di valore previsto dal citato articolo 19 e di abrogare l'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1947, facendo così riprendere vigore alla norma abrogata dal detto articolo 4.

A questo riguardo si rileva, in primo luogo, l'evidente opportunità di adeguare i limiti di valore, espressi dalle leggi precedenti, all'attuale parametro monetario. In difetto, la facoltà concessa all'amministrazione, per ragioni pratiche e di celerità, di sostituire all'atto formale di collaudo, che implica spese e tempo, la certificazione dell'ingegnere-direttore, resterebbe sminuita.

Il collaudo significa maggior controllo e maggiore garanzia, ma implica inevitabilmente un aumento di lavoro e quindi di costo della macchina burocratica e si risolve in una maggiore pesantezza e lentezza del suo funzionamento.

Un rilievo crediamo ancora di dover esprimere sulla formulazione del presente disegno

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1950

di legge, ritenendo buona tecnica legislativa che le modificazioni attualmente proposte alla legge siano, previa menzione delle successive modifiche, e con esplicito riferimento all'articolo 19 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, ricollegate alla norma primitiva.

Propongo pertanto che l'articolo 1 venga integrato dalla seguente premessa: « L'articolo 19 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dall'articolo 3 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1396, dall'articolo 1 del regio decreto legge 12 aprile 1944, n. 128 e dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 luglio 1947, n. 1095, è sostituito dal seguente articolo ». Lo stesso criterio di adeguamento dei valori monetari espressi, impone, a mio avviso, la modifica degli articoli 12 e 24 del più volte citato regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422.

L'articolo 12, come si è visto, autorizza l'emissione di mandati di anticipazione sino al limite di lire 1.000.000. L'articolo 24 dà facoltà all'ingegnere capo del genio civile, nei casi di somma urgenza previsti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1865 n. 350, a disporre l'immediata esecuzione dei lavori sino alla concorrenza di lire 15.000, elevate a lire 1.000.000.

Ritengo pertanto opportuno elevare il limite di lire 1.000.000, di cui all'articolo 12, sino a lire 40.000.000 e di aumentare ulteriormente, in analogia con quanto proposto nell'articolo 1 del disegno di legge in esame, da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 la cifra espressa originariamente in lire 15.000 di cui all'articolo 24.

Propongo inoltre di aggiungere il seguente articolo 2: « Per i pagamenti da effettuare ai sensi dell'articolo 12 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 luglio 1947, è consentita l'emissione di ordini di accreditamento sino all'importo di lire 40.000.000 ».

Propongo altresì di aggiungere il seguente articolo 3: « Il primo comma dell'articolo 24 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e successive variazioni è sostituito dal seguente: « Nei casi di somma urgenza preveduti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato, l'ingegnere capo del genio civile può disporre l'esecuzione immediata dei lavori sino alla concorrenza di lire 2.000.000 ».

Con tali considerazioni e modifiche, mi onoro richiedere l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GARLATO. Trovo una tale differenza di impostazione e di esposizione fra il testo del disegno di legge quale ci è stato presentato e quello che risulterebbe dalle modifiche proposte dall'onorevole relatore, che debbo dichiarare di non essere in grado di valutarle se non riesaminando integralmente il disegno di legge. Quindi propongo di rinviare la discussione.

INVERNIZZI GABRIELE. Ritengo che il testo governativo non dia adito ad alcuna obiezione. Sulle proposta che sono stata fatta dall'onorevole relatore non sono in grado di esprimere un parere. Ci troviamo di fronte ad un testo diverso da quello originario, sul quale è un po' difficile discutere.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi associo alla proposta dell'onorevole Garlato soprattutto per le ragioni che ora esporrò. È noto che su questo disegno di legge, da parte del Ministero, era intervenuta qualche perplessità circa il mantenerlo o meno, giacché non vi è un perfetto accordo tra gli uffici incaricati di occuparsi di questa materia e coloro che debbono, in definitiva decidere sulla opportunità o meno di questa elevazione di limite per il collaudo delle opere.

È vero che l'elevazione del limite, per l'esenzione dalla formalità del collaudo, da lire 50 mila a due milioni, costituirebbe un adeguamento in rapporto alla svalutazione della moneta ed anche qualcosa di meno; ma è anche vero che vi è da parte di molti — a cominciare da me — la preoccupazione di perdere un baluardo di garanzia, quale il collaudo, sia pure per lavori di modesta entità.

Ragione per cui, personalmente, sarei dell'opinione di non aumentare il limite del collaudo, giacché penso che questo sia sempre un atto utile specie in un periodo nel quale, per ragioni indipendenti dalla volontà di chicchessia, ma per una serie di circostanze disgraziate, le cose non sono sempre andate in modo perfetto.

Lo stesso stato degli organici per il personale del Ministero dei lavori pubblici (genio civile) che voi conoscete benissimo, non dà quell'affidamento che naturalmente darebbe qualora si potesse disporre di un adeguato numero di funzionari selezionati e garantiti attraverso una immissione regolare nei ruoli.

Per quanto riguarda le proposte fatte dall'onorevole relatore, esse sono di tale natura da rendere necessario un rinvio della discussione anche indipendentemente da altre considerazioni, per avere modo di esaminare la

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1950

portata delle proposte stesse e quindi esprimere un giudizio a ragion veduta.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 250.000.000 per interventi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità. (965).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Autorizzazione della spesa di lire 250.000.000 per interventi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità».

Pregò il relatore, onorevole Ferrarese, di riferire.

FERRARESE, *Relatore*. Il disegno di legge in esame è stato presentato con carattere di urgenza il 12 dicembre 1949; quindi i colleghi capiscono che si tratta della sanatoria di una spesa già sostenuta da parte del Ministero.

Nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici erano stanziati, per il decorso esercizio finanziario, lire 280.000.000; con successiva legge del 29 luglio 1949, detto stanziamento fu aumentato di lire 150.000.000.

Si constatò che la somma complessiva di 430 milioni non era sufficiente a coprire la spesa necessaria per interventi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità. Da ciò, il presente disegno di legge che prevede uno stanziamento di lire 250.000.000.

Siccome l'esercizio finanziario è chiuso, e siccome l'articolo 274 del regolamento di contabilità dello Stato stabilisce che l'impegno non può superare l'esercizio stesso, vi è stato bisogno di un particolare provvedimento legislativo. La Commissione finanze e tesoro, che ha dato il suo parere favorevole, si esprime così: «Si comunica che la IV Commissione finanze e tesoro (I Sottocommissione), esaminato nella riunione del 14 corrente il disegno di legge, n. 965, ecc., già sospeso perchè, ai sensi dell'articolo 274 del Regolamento di contabilità di Stato, la spesa relativa non era stata impegnata entro l'esercizio 1948-49, considerato che la Commissione stessa nella sua seduta, in sede legislativa, del 31 maggio scorso ha approvato un provvedimento (n. 1295) di sanatoria circa l'utilizzazione delle disponibilità di bilancio del predetto esercizio, ha deliberato di dare parere favorevole al provvedimento suddetto a condizione che sia prima approvato dall'altro ramo del Parlamento il citato disegno di legge n. 1295».

Il Senato ha approvato, in data 21 giugno 1950, il disegno di legge a cui si riferisce la Commissione finanze e tesoro. Nella *Gazzetta ufficiale* del 20 luglio 1950, n. 164 è pubblicata la legge 4 luglio 1950, n. 483, la quale all'articolo 1 stabilisce: «In deroga all'articolo 274 del Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827, ed all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, le entrate previste da provvedimenti di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1948-49 e non impegnate entro l'esercizio stesso, possono essere utilizzate a copertura di nuove o maggiori spese negli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51».

Perciò propongo l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

«È autorizzata la ulteriore spesa di lire 250.000.000 in aggiunta a quella di lire 280.000.000 di cui all'articolo 5, comma 4º, della legge 30 ottobre 1948, n. 1265, che approva lo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49, per provvedere alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi della legge 9 dicembre 1926, n. 2389, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2.

«Per gli effetti di cui all'articolo 81, comma 4º, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 8 ottobre 1949, n. 731, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-49 (nono provvedimento)».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3.

«Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni per l'attuazione della presente legge».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1950

Do lettura dell'articolo 4.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Fissazione di un nuovo termine per l'esecuzione del piano regolatore di Modena. (1332).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Fissazione di un nuovo termine per l'esecuzione del piano regolatore di Modena ».

Data l'assenza dell'onorevole relatore, riferirò io stesso brevemente.

Con regio decreto legge 11 dicembre 1933, n. 1864, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 1084, fu approvato il piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento della parte centrale della città di Modena, assegnando, per l'esecuzione del piano medesimo, il termine di tre anni dalla data di pubblicazione del suindicato decreto.

Il sindaco di Modena, con domanda dell'aprile 1949, ha chiesto al Ministero dei lavori pubblici che detto termine venga ulteriormente prorogato sino al 31 ottobre 1954. Tale richiesta è giustificata dalla situazione creatasi in seguito agli eventi bellici. Ma, tenuto conto che, per l'articolo 42 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, l'efficacia dei piani regolatori approvati prima dell'entrata in vigore della legge 31 ottobre 1942 non può estendersi oltre dieci anni da tale data, il disegno di legge in esame fissa la proroga al 31 ottobre 1952.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa e do lettura dell'articolo unico:

« Le costruzioni edilizie nell'ambito del piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento della parte centrale della città di Modena devono, per fruire della esenzione venticinquennale dall'imposta e dalle sovrimposte, provinciale e comunale, sui fabbricati, essere compiute entro il 31 ottobre 1952 ferma restando la decorrenza dell'esenzione stessa dal 21 gennaio 1942 ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, e nessuno chiede di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Assegnazione di un nuovo termine per l'efficacia delle agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Parma, previsto dall'articolo 11 del regio decreto legge 13 settembre 1938, n. 1777. (1556).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Assegnazione di nuovo termine per l'efficacia delle agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Parma, previsto dall'articolo 11 del regio decreto legge 13 settembre 1938, n. 1777 ».

Prego l'onorevole Tarozzi, relatore, di riferire.

TAROZZI, *Relatore*, Onorevoli colleghi, devo innanzi tutto ricordare che le disposizioni del disegno di legge in esame vigono già per Modena e per Brindisi, anche se, per Modena, sia stato ribadito il principio dell'esenzione venticinquennale. Credo che sia il caso di adottare, anche nei confronti della città di Parma, lo stesso criterio, tenendo presente che la legge 2 luglio 1949, n. 408, prevede l'esenzione venticinquennale anche per case la cui costruzione sia stata iniziata entro il 31 dicembre 1953 ed ultimata entro il biennio successivo.

Ritengo opportuno, pertanto, applicare, anche per la città di Parma, la disposizione più favorevole di questa legge. Propongo pertanto il seguente emendamento, aggiuntivo al primo comma: « salvo, in ogni caso, le disposizioni più favorevoli previste dall'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 ».

Non ho altro da aggiungere, e, richiamandomi per il resto alla relazione governativa, non mi resta che raccomandare alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi sembra che l'emendamento proposto dal relatore sia superfluo, perchè, se ci sono disposizioni aventi valore anche dopo il 31 ottobre 1952, è evidente che questa legge non può abrogarle.

Tuttavia non posso esprimere un giudizio esatto, non avendo, ora, la possibilità di approfondire la reale portata di questo emendamento, nè di stabilire con certezza assoluta se esso venga a turbare l'armonia della legge.

Debbo rilevare, poi, che trattasi di materia esclusivamente finanziaria, per cui ho l'obbligo, per quanto mi riguarda, di interpellare

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1950

il mio collega delle finanze. Proporrei pertanto, qualora tale emendamento fosse mantenuto dall'onorevole relatore, di rinviare la discussione.

TAROZZI, *Relatore*. Concordo con le conclusioni dell'onorevole Camangi, poichè è ovvio che le disposizioni più favorevoli debbano essere in ogni caso applicate. Sono quindi d'accordo sull'opportunità che la discussione venga rinviata con la raccomandazione, naturalmente, che il provvedimento sia posto all'ordine del giorno della prossima seduta.

CECCHERINI. Vorrei proporre che, senza richiedere il parere della Commissione finanze e tesoro, fosse risolta la questione nell'ambito della nostra Commissione, onde evitare un presumibile notevole ritardo.

STUANI. Se è vero, come è vero, che in altre province è stato tenuto conto di questa legge e di queste agevolazioni, non riesco a comprendere quali ostacoli dovrebbero sussistere per impedire la concessione delle agevolazioni stesse alla città di Parma.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè siamo di fronte ad una formale proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Sottosegretario di Stato ed appoggiata dal relatore, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nel corso della seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 250 milioni per interventi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità ». (965):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Fissazione di un nuovo termine per l'esecuzione del piano regolatore di Modena ». (1332):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baglioni, Bontade Margherita, Cacciatore, Calandrone, Carcaterra, Caroniti, Carratelli, Ceccherini, Ferrarese, Firrao, Foderaro, Garlato, Geraci, Guariento, Invernizzi Gabriele, Mastino Gesumino, Moro Francesco, Notarianni, Pacati, Palmieri, Perlingieri, Pirazzi Maffiola, Polano, Raimondi, Stuani, Tarozzi, Terranova Corrado, Terranova Raffaele, Turco.

La seduta termina alle 10,20.